



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 6 del 14 Luglio 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A FIGC inerente la proroga al termine per il deposito, in ambito dilettantistico per il Calcio a 11 e il Calcio a 5, delle liste di svincolo ex art. 107 delle N.O.I.F.,

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A FIGC inerente la modifica all'art. 25 ter delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A FIGC inerente le nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A FIGC inerente le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzative della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A

Il Presidente Federale

- vista la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di adozione di un provvedimento straordinario volto a prorogare al 21 luglio 2023 (ore 19:00) il termine per il deposito delle liste di svincolo ex art. 107 N.O.I.F., in ambito di Calcio a 11 e di Calcio a 5;
- preso atto delle motivazioni rappresentate e ritenuta l'urgenza di provvedere;
- ritenuto, altresì, di estendere il provvedimento anche alle liste di svincolo da parte di società della Divisione Serie B femminile;
- visti i Comunicati Ufficiali nn. 233/A, 234/A e 235/A del 28 giugno 2023;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

il termine per il deposito delle liste di svincolo ex art. 107 N.O.I.F., previsto per il 14 luglio 2023 dai Comunicati Ufficiali nn. 233/A, 234/A e 235/A del 28 giugno 2023, è prorogato al giorno 21 luglio 2023 (ore 19:00). Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici svincolate entro la data del 21 luglio 2023, potrà avvenire a far data dal 22 luglio 2023.

Il presente provvedimento sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

Il Presidente Federale

- valutati positivamente i risultati conseguiti con l'introduzione, in via transitoria nelle ultime tre stagioni sportive, della norma che ha consentito il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC anche a soggetti tesserati come calciatori/calciatrici, tecnico, dirigente o collaboratore per società associate alle Leghe o che svolgono attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico, nonché l'affidamento della guida tecnica delle squadre delle società appartenenti alla suddetta Divisione anche ad un proprio dirigente o ad un collaboratore tesserato;
- ritenuto opportuno rendere definitiva la succitata previsione, modificando di conseguenza l'art. 25 ter delle NOIF;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di modificare l'art. 25 ter delle NOIF secondo il testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 25 ter

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è inquadrata nella F.I.G.C..
2. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale organizza e disciplina le competizioni calcistiche per atleti disabili, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.
3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale sono approvate dal Consiglio Federale.
4. **Il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio sperimentali organizzati dalla Divisione, qualificato come tesseramento del *Dirigente anche con funzioni tecniche*, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.**

NORMA TRANSITORIA

ABROGATA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di modificare le Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 150/A del 27 gennaio 2022;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di emanare le nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale secondo il testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO
PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Art. 1 – La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (di seguito *Divisione*) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita, nel rispetto dei regolamenti e delle procedure federali, le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina le competizioni nazionali di Calcio Paralimpico e le competizioni di calcio sperimentali per persone con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione.
3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo.
4. L'organizzazione dell'attività della Divisione in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

NORMA TRANSITORIA

1. Le competizioni di calcio paralimpico diverse da quelle sperimentali saranno organizzate dalla Divisione a partire dalla stagione sportiva in cui il CIP autorizzerà la FIGC ad organizzare detti campionati e nei limiti fissati dal Comitato Paralimpico.

Art. 2 – Le Società

1. Appartengono alla Divisione le società affiliate alla FIGC che partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa.
2. Le società che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono affidarsi alla FIGC, presentando istanza di affiliazione presso la sede in Roma, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, con l'elenco dei loro dirigenti per quelle costituite in associazioni o società e dal solo elenco dei dirigenti responsabili per quelle non costituite in tali forme giuridiche.
3. Gli atleti disabili che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono ottenere il tesseramento presso la FIGC. Il vincolo di tesseramento dei calciatori/calciatrici che partecipano all'attività di calcio paralimpica e sperimentale è limitato **alla sola durata della stagione sportiva, al termine della quale sono liberi di diritto, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.**

4. La FIGC, con delibera del Consiglio Federale, disciplina, previa autorizzazione del CIP, l'affiliazione delle società che parteciperanno alle attività di Calcio Paralimpico organizzate dalla FIGC, nonché i tesseramenti dei calciatori/calciatrici disabili di dette società.

NORME TRANSITORIE

- 1. La modifica al comma 3 entra in vigore dal 1° luglio 2023 per le/i calciatrici/calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.**
- 2. La modifica al comma 3 entra in vigore dal 1° luglio 2024 per le/i calciatrici/calciatori che, al 1 luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.**

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
 - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di competenza delle società affiliate. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione;
 - b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).
4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.
6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) delle società rappresentate in Assemblea. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea. In caso di candidato unico alla Presidenza, si può procedere alla elezione per acclamazione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno dei presenti aventi diritto di voto).
8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Presidente o da un componente delegato della Corte Federale di appello, quale organo di garanzia elettorale.

9. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di dieci componenti, di cui due eletti dalle società affiliate alla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione, in rappresentanza delle società che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con disabilità, uno designato dal Comitato Italiano Paralimpico in rappresentanza delle società che partecipano alle attività di calcio Paralimpico, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico.

4. Le qualifiche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale.

5. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.

6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati, oltre al Responsabile della Divisione. E' altresì, invitato a partecipare il Presidente del CIP o un suo delegato.

7. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale, definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno cinque componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C. nonché al Presidente del CIP. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Responsabile della Divisione.

10. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

12. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.

13. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

NORMA TRANSITORIA

1. Il componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di Calcio Paralimpico sarà designato dal CIP entro due mesi dalla sottoscrizione di apposito Protocollo di Intesa. Sino a quel momento il Consiglio direttivo potrà essere composto da un numero minimo di cinque a un massimo di nove componenti, di cui due eletti dalle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con disabilità, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale, ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio, che viene convocata dal componente più anziano del Consiglio medesimo.

3. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.

4. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Vice Presidente.

5. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

6. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

7. La revoca del Presidente può essere disposta dal Consiglio Direttivo soltanto con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora il Presidente sia il componente eletto dal Consiglio Federale, la sua revoca deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale.

Art. 5bis – Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di suo impedimento, o comunque nei casi in cui non possa esercitare le sue funzioni. Egli, inoltre, supporta il Presidente del Consiglio Direttivo per ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.

3. Il Vice Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.

4. Le funzioni del Vice Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.

5. Il Vice Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

6. Il Vice Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

7. La revoca del Vice Presidente può essere disposta dal Consiglio Direttivo soltanto con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora il Vice Presidente sia il componente eletto dal Consiglio Federale, la sua revoca deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea delle società elegge i due Consiglieri di propria competenza, in rappresentanza delle società che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con disabilità.

In prima votazione, ciascuna società potrà esprimere una preferenza tra i candidati alla carica di Consigliere. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi delle società presenti e aventi diritto. In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Le candidature all'elezione di Membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle Società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, sezione Sperimentale, sono depositate, sui moduli appositamente predisposti dalla F.I.G.C., entro 5 giorni dalla data prevista per l'Assemblea.

2bis. Il Comitato Italiano Paralimpico designa un componente del Consiglio Direttivo, in rappresentanza delle società che partecipano alle attività di calcio Paralimpico, nel rispetto delle disposizioni concordate con la FIGC.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.

4. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (ii) al venir meno del requisito di rappresentanza della componente per la quale si è stati eletti; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

5. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

6. In caso di decadenza del Consigliere eletto dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Vice Presidente, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della

prima riunione utile. In caso di decadenza del Consigliere eletto dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Vice Presidente, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consigliere. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni.

7. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 7 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione.

2. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

3. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali. Possono essere rappresentate in Assemblea le società le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

4. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 8 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Responsabile della Divisione, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il Responsabile della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire gli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

di emanare le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024, di cui all'allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE E RELATIVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

1. ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC (di seguito: “*Divisione*” o “*DCPS*”) stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione alle competizioni della stagione 2023/2024.

Le attività inerenti il processo di iscrizione alle competizioni e il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici e dei *Dirigenti anche con funzioni tecniche* (di cui all’art. 25 ter, comma 4, delle NOIF) della Divisione saranno effettuate per via telematica attraverso il Portale Servizi FIGC.

1.1 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS PER SOCIETÀ GIÀ AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Le richieste di iscrizione alle competizioni della Divisione delle società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC **tra il 24 luglio 2023 e il 19 settembre 2023 (ore 18:00, termine perentorio)**; le società dovranno:

- a. effettuare la **variazione del censimento**, inserendo i dati e i documenti per le figure del Presidente, del Segretario e dei Dirigenti con funzioni tecniche che costituiscono l’organigramma della società DCPS al momento della richiesta di iscrizione alle competizioni per la stagione sportiva di riferimento. L’approvazione del censimento depositato definisce il tesseramento dei componenti dell’organigramma alla data di deposito del censimento;
- b. effettuare l’**iscrizione alle competizioni** di proprio interesse, caricando la documentazione richiesta nell’apposita sezione “domanda di iscrizione” del Portale Servizi.

1.2 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE COMPETIZIONI DCPS PER SOCIETÀ NON AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Le richieste di iscrizione alle competizioni della Divisione delle società non affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovranno essere effettuate per via telematica sul Portale Servizi FIGC **tra il 24 luglio 2023 e il 19 settembre 2023 (ore 18:00, termine perentorio)**; le società dovranno:

- a. effettuare la procedura di **richiesta affiliazione DCPS**, inserendo i dati e i documenti richiesti dal Portale Servizi FIGC;
- b. effettuare la **variazione del censimento**, inserendo i dati e i documenti per le figure del Presidente, del Segretario e dei Dirigenti con funzioni tecniche che costituiscono l'organigramma della società DCPS al momento della richiesta di iscrizione alle competizioni per la stagione sportiva di riferimento. L'approvazione del censimento depositato definisce il tesseramento dei componenti dell'organigramma alla data di deposito del censimento;
- c. effettuare l'**iscrizione alle competizioni** di proprio interesse, caricando la documentazione richiesta nell'apposita sezione "domanda di iscrizione" del Portale Servizi.

2. ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI

Entro il **26 settembre 2023** la Divisione, esaminata la documentazione pervenuta per l'iscrizione alle competizioni della stagione sportiva 2023/2024, comunicherà in forma scritta alle società l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della Divisione, la domanda di iscrizione si intende accolta.

Le società che non risulteranno ammesse alle competizioni potranno presentare ricorso avverso la decisione negativa della Divisione alla Segreteria Generale della FIGC.

Il ricorso alla Segreteria Generale e la relativa documentazione dovranno essere depositati presso la Divisione entro il **29 settembre 2023 (ore 18:00, termine perentorio)**.

La Segreteria Generale, entro il **4 ottobre 2023**, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alle società e alla Divisione l'esito dell'istruttoria, esprimendo parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sull'iscrizione alle competizioni sarà ratificata entro il successivo Consiglio Federale in calendario.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'iscrizione alle competizioni di competenza per la Stagione Sportiva di riferimento, è consentito ricorso ai sensi dell'attuale normativa vigente.

3. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TESSERAMENTO

3.1 MODALITA' DI TESSERAMENTO

Le calciatrici e i calciatori tesserati per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione sono qualificate/i nelle seguenti categorie:

1. calciatrici e calciatori partecipanti alle attività di Calcio Sperimentale
 - a) "Giovani";
 - b) "Non professionisti".

Sono qualificati "Giovani" le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico e

Sperimentale che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che all'inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.

Sono qualificati “non professionisti” le calciatrici e i calciatori tesserati per la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che all'inizio della stagione sportiva abbiano già compiuto il 16° anno.

La/Il calciatrice/calciatore “giovane” e la/il calciatrice/calciatore “non professionista” sono vincolati alla società della Divisione per la quale sono tesserati per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale sono liberi di diritto, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2. Calciatrici e calciatori partecipanti alle attività di Calcio Paralimpico

Le categorie di appartenenza delle calciatrici/calciatori partecipanti alle attività di Calcio Paralimpico sono disciplinate dai regolamenti delle Federazioni Internazionali Paralimpiche di competenza (WAFF, IFCPF).

Le attività di tesseramento saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale Servizi FIGC, secondo le seguenti modalità:

a. Procedura di primo tesseramento di calciatrice/calciatore nella DCPS

La società dovrà compilare la pratica “*Primo Tesseramento*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- modulo di tesseramento (generato dal sistema a seguito della compilazione del form online);
- documento d'identità (carta d'identità o passaporto);
- codice fiscale;
- certificato attestante la patologia;
- permesso di soggiorno (nel caso di tesserato extracomunitario).
- data di scadenza del certificato medico agonistico.

b. Procedura di aggiornamento di posizione calciatrice/calciatore svincolato (tesseramento di calciatrice/calciatore già tesserata/o per la DCPS)

La società dovrà compilare la pratica “*Aggiornamento di Posizione*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- modulo di aggiornamento di posizione (generato dal sistema a seguito della compilazione del form online);
- certificato attestante la patologia;
- permesso di soggiorno (nel caso di tesserato extracomunitario).
- data di scadenza del certificato medico agonistico.

c. Procedura di tesseramento di dirigente nella DCPS

La società dovrà compilare la pratica “*Variazione del Censimento*” in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:

- censimento aggiornato con l’inserimento dei nuovi dirigenti;
- autocertificazione NOIF ex art. 22 bis per le nuove figure inserite.
- documento d’identità (carta d’identità o passaporto).

3.2 TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO E VARIAZIONE DI LIVELLO

La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento presso la Divisione, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

a. Trasferimento di calciatrici/calciatori tra società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Il trasferimento di una/un calciatrice/calciatore tesserata/o per una società partecipante alle competizioni organizzate dalla Divisione ad altra società partecipante alle medesime competizioni può avvenire, a titolo temporaneo o definitivo, depositando apposito modulo di trasferimento per via telematica, esclusivamente nei seguenti periodi di tesseramento:

- *dall’1 agosto 2023 al 26 settembre 2023 (ore 18.00);*
- *dal 20 novembre 2023 al 4 dicembre 2023 (ore 18.00);*
- *dal 12 febbraio 2024 al 22 febbraio 2024 (ore 18.00).*

Non sarà possibile, al di fuori di tali date, trasferire a nessun titolo calciatrici/calciatori tra società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

b. Tesseramento di calciatrici/calciatori (primo tesseramento) per società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Il primo tesseramento di una/un calciatrice/calciatore mai tesserata/o in precedenza per una società della Divisione è consentito in qualsiasi periodo dell’anno. L’impiego di suddetti calciatori sarà possibile a partire dal giorno successivo alla data di tesseramento, purché depositato entro la conclusione delle fasi regionali delle competizioni.

c. Tesseramento di calciatrici/calciatori (tesseramento a seguito di svincolo) per società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Il tesseramento di una/un calciatrice/calciatore svincolata/o da una società della Divisione è consentito in qualsiasi periodo dell’anno, ma, ove si realizzi al di fuori dei periodi di tesseramento di cui alla precedente lettera a), l’utilizzo di tale calciatrice/calciatore nelle competizioni della Divisione potrà avvenire solo a partire dal primo periodo di tesseramento successivo.

d. Trasferimento e variazione di livello di gioco di una/un calciatrice/calciatore appartenente alla medesima società

La variazione di livello di gioco all'interno di una stessa società può essere effettuata esclusivamente se il passaggio avviene da un livello più basso ad un livello più alto ed esclusivamente nei periodi previsti al precedente punto a) sui trasferimenti.

È altresì ammesso il trasferimento ad altra squadra appartenente alla medesima società, iscritta alla medesima competizione e del medesimo livello di gioco, esclusivamente nei periodi previsti al precedente punto a) sui trasferimenti.

3.3. TERMINI ANNUALI RICHIESTI DA NORME REGOLAMENTARI

Vengono fissati i seguenti termini per le previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5 delle NOIF (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo).

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- *dal 20 novembre 2023 al 4 dicembre 2023 (ore 18.00);*
- *dal 12 febbraio 2024 al 22 febbraio 2024 (ore 18.00).*

b) Art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia e liste di svincolo)

Le liste di svincolo per calciatrici/calciatori di società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale devono essere depositate per via telematica presso la Divisione nei seguenti periodi:

- *dal 1 luglio 2023 al 31 agosto 2023 (ore 18.00);*

Liste di svincolo suppletive:

- *dal 12 febbraio 2024 al 22 febbraio 2024 (ore 18.00).*

La decorrenza dello svincolo è fissata a far data dall'ultimo giorno dei periodi di deposito sopra indicati.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente comunicato, il tesseramento per le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC è disciplinato dalle Norme Organizzative Interne della FIGC e dalle ulteriori disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali della Federazione.